

Esenzione fiscale per le associazioni

Testo: Maja Graf e Christa Camponovo, centro di competenza vitamina B

Le associazioni sono in linea di principio soggette all'obbligo fiscale

In linea di principio anche le associazioni sono tenute a dichiarare gli *utili e il patrimonio*. Se gli utili e il patrimonio sono inferiori a un determinato importo (variante da Cantone a Cantone), non si prelevano imposte. I contributi sociali non sono conteggiati nell'utile imponibile.

Per scopi di pubblica utilità o culturali, le associazioni possono però *su richiesta* essere esonerate – del tutto o in parte – dal pagamento delle imposte. L'imposizione avviene nel luogo della sede dell'associazione. L'istanza competente per l'esenzione fiscale è l'*autorità fiscale cantonale*.

Le associazioni sono soggette al pagamento dell'*imposta sul valore aggiunto*, se realizzano una cifra d'affari superiore a CHF 100 000. Nel caso delle associazioni sportive e culturali gestite su basi di volontariato, nonché delle organizzazioni di pubblica utilità (ai sensi del diritto fiscale), il relativo limite si situa a CHF 250 000. L'imposta sul valore aggiunto è esclusa dall'esenzione fiscale.

Attenzione:

- l'esenzione fiscale non è automatica. Occorre sempre presentare una domanda all'autorità fiscale cantonale;
- possono essere detratte dalle tasse solo le donazioni alle associazioni esonerate dall'obbligo fiscale;
- l'esenzione fiscale non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

Premesse per l'esenzione fiscale

Basi legali

Art. 56 LIFD (Imposta federale diretta e circolare n. 12 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni).

Aspetti fondamentali

Per l'esenzione dall'obbligo fiscale devono essere soddisfatte TUTTE le condizioni indicate qui di seguito.

Si deve trattare di persone giuridiche. Le associazioni sono persone giuridiche ai sensi degli art. 60 segg. CC.

L'attività esente da imposte deve essere finalizzata esclusivamente al servizio alla comunità o al bene di persone terze. Gli obiettivi della persona giuridica non devono essere legati a scopi di lucro o ad altri interessi individuali della persona giuridica o dei suoi soci. Anche un'associazione esente dall'obbligo fiscale può tuttavia assumere o incaricare collaboratori per l'adempimento del suo scopo.

Un altro criterio è l'attività su basi altruistiche dell'associazione che deve avvalersi del volontariato, in particolare all'interno della direzione. Il risarcimento delle spese correnti è tuttavia possibile. L'attività a titolo di volontariato della direzione deve essere fissata nello statuto.

I mezzi finanziari impiegati per l'adempimento dello scopo sociale esente da imposta devono sempre essere indissolubilmente legati ad attività non imponibili. In altre parole, una distribuzione di fondi o di beni ai fondatori o ai soci è da escludere nella maniera più assoluta. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio è versato a un altro ente esentasse avente uno scopo simile. Anche questo deve essere fissato nello statuto per mezzo di una corrispondente disposizione irrevocabile.

Nelle premesse indispensabili rientra anche l'effettiva realizzazione dello scopo sociale. Non è sufficiente limitarsi a fissare le attività nello statuto.

Associazioni di pubblica utilità

Un'associazione è considerata di pubblica utilità, quando le sue attività sono preminentemente finalizzate al benessere di *altre persone* e non all'utile personale dei propri soci. Le semplici organizzazioni di mutua assistenza, le associazioni professionali o le associazioni sportive e per il tempo libero non sono considerate di pubblica utilità ai sensi della normativa fiscale.

Il perseguimento dell'interesse generale è fondamentale per l'esenzione fiscale dovuta a motivi di pubblica utilità. Il bene comune può essere promosso mediante svariate attività nei settori beneficenza, aiuto umanitario, sanità, ecologia, educazione, scienza e cultura. Tali attività comprendono ad esempio la previdenza sociale, l'arte e la scienza, i corsi, la difesa dei diritti umani, la protezione del paesaggio, della natura e degli animali, nonché l'aiuto allo sviluppo.

Una determinata attività rientra nella categoria dell'interesse generale quando è considerata tale nell'opinione comune, sulla base di principi etico-giuridici, come quelli desunti dalla Costituzione, dalle leggi e dalla giurisprudenza svizzera. L'interesse generale non è limitato alle attività svolte in Svizzera. Anche le associazioni operanti all'estero possono beneficiare dell'esenzione dall'obbligo fiscale, a condizione che la loro attività sia nell'interesse generale e di natura altruistica.

Si può parlare di interesse generale, solo se la cerchia dei destinatari degli incentivi e del sostegno prestati dall'associazione è in linea di principio aperta a tutti. Una cerchia di destinatari ridotta (ad es. limitata alla famiglia, ai soci o agli appartenenti a una determinata categoria professionale o comunità d'interessi) esclude la possibilità di un'esenzione fiscale per motivi di pubblica utilità.

Associazioni aventi uno scopo pubblico

Le associazioni e le fondazioni che assolvono compiti loro assegnati da un ente di diritto pubblico o che da quest'ultimo sono in larga misura sostenute possono essere esentate dall'obbligo, in ragione del loro scopo pubblico.

Associazioni aventi uno scopo culturale

Anche le associazioni che curano i rapporti tra i membri di una comunità religiosa riconosciuta in Svizzera a livello nazionale (Chiese libere) possono beneficiare dell'esenzione fiscale. Le donazioni a tali organizzazioni non sono però deducibili dalle tasse.

Come presentare la domanda

Le domande per ottenere l'esenzione dall'obbligo fiscale per motivi di pubblica utilità devono essere inoltrate alle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Questi uffici forniscono informazioni sui requisiti ed esaminano le domande.

Non esistono formulari da compilare a questo scopo. La domanda consiste in una lettera da inviare per posta.

Alla domanda scritta bisogna allegare lo statuto, il verbale costitutivo, i rapporti e i conti annuali, nonché altri documenti sull'attività dell'associazione.

Gli uffici competenti esaminano le domande, verificando le premesse concrete nel singolo caso. L'esame della domanda può durare diverse settimane o mesi. In caso di un rifiuto, l'associazione può fare ricorso. Questa procedura comporta però dei costi.

Cfr. anche «Strumento di lavoro Modello di statuto», <http://www.vitaminab.ch/strumenti/>